

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE. REV. 01

(Adottato con Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 04/26 del 11 marzo 2026)

INDICE

ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 DEFINIZIONI
ART. 3 IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE
ART. 4 MODALITA' DI RECLUTAMENTO
ART. 5 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
ART. 6 PUNTEGGI ATTRIBUITI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA
ART. 7 TIPOLOGIA DI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI DI VALUTAZIONE
ART. 8 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
ART. 9 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE
ART. 10 VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
ART. 11 COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA IN CASO DI RECLUTAMENTO MEDIANTE "AVVISI DI INTERPELLO" O COSTITUZIONE DELL'"ELENCO DI SOGGETTI ESTERNI"
ART. 12 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
ART. 13 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
ART. 14 FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO
ART. 15 CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le Procedure selettive per il Reclutamento del Personale Docente, utilizzate da APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, di seguito APF Valtellina, secondo i Principi, di cui all'art. 35, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. Nel presente Regolamento vengono stabilite le modalità generali di Reclutamento del Personale Docente, con successiva stipula di un Contratto di Lavoro Individuale, cui APF Valtellina si attiene nella ricerca, selezione e assunzione di tale Personale, nel rispetto della normativa vigente in materia e del proprio Statuto.

2. APF Valtellina garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, appartenenza etnica, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, orientamenti sessuali, condizioni personali e sociali. APF Valtellina adotta, altresì, Procedure improntate a Criteri di trasparenza, idonee a garantire, in ogni fase dell'attività di Reclutamento, il pieno rispetto dei Principi e delle Regole generali contenute nel presente Regolamento, nonché tese a dare adeguata evidenza ai Criteri e alle Modalità adottate nella Selezione delle Risorse Umane da acquisire per l'accesso all'impiego.

3. Nel Reclutamento del Personale Docente, APF Valtellina garantisce:

- imparzialità, grazie a una adeguata pubblicità della Selezione Pubblica e delle modalità di svolgimento della stessa;

- tempestività;
- verifica dei Requisiti attitudinali e professionali richiesti in maniera oggettiva e trasparente;
- rispetto delle Pari Opportunità tra Lavoratrici e Lavoratori;
- attenta analisi delle Candidature, realizzata attraverso la nomina di una apposita e competente Commissione di Valutazione.

4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le Assunzioni obbligatorie di Soggetti disabili e quelle vincolate in base a norme di Legge Speciale.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento, per "Reclutamento del Personale Docente" si intende la sottoscrizione, da parte di APF Valtellina, di Contratti di Lavoro Individuali, a Tempo Determinato, pieno o parziale, di durata pari o superiore a sei mesi.

2. Per le Assunzioni a Tempo Determinato legate a esigenze straordinarie e/o stagionali, comunque di durata inferiore a sei mesi, APF Valtellina, anche tenendo conto dell'urgenza, può utilizzare altre tipologie contrattuali nelle forme consentite dalla normativa nazionale vigente, nonché Collaborazioni di Lavoro Autonomo con soggetti idonei.

3. APF Valtellina, nel rispetto dei Principi generali in materia di Reclutamento del Personale e della Disciplina contrattuale vigente tempo per tempo, potrà avvalersi anche delle forme flessibili di assunzione e di impiego previste dal Codice civile. A tali forme flessibili di assunzione e di impiego si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla presente disciplina. L'Assunzione di Personale Docente a Tempo Indeterminato, si effettua per Concorso Pubblico aperto a tutti, per Esami, per Titoli o per Titoli ed Esami, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal Profilo necessario, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, tempo per tempo, in materia.

ART. 3 IMPARZIALITA' E NON DISCRIMINAZIONE

Le Procedure adottabili da APF Valtellina per il Reclutamento del Personale Docente garantiscono, senza discriminazione alcuna per genere, nazionalità, religione, opinione politica o condizione sociale e personale, l'accessibilità all'impiego, la trasparenza e l'imparzialità delle valutazioni, la competenza dei soggetti esaminatori, nonché il rispetto delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche e integrazioni ("Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna"), e della disciplina prevista in materia di utilizzo e trattamento dei Dati personali, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR).

ART. 4 MODALITA' DI RECLUTAMENTO

1. Ogni anno, il Consiglio d'Amministrazione approva la "Relazione sulle Variazioni del Personale", redatta dal Direttore, che individua il Fabbisogno di Risorse Umane necessario all'Azienda, al fine di assicurare il funzionamento della propria Attività Istituzionale, sulla base della Dotazione Organica e dei Servizi erogati o da erogare, nonché in considerazione del mantenimento dell'Equilibrio Economico e del raggiungimento degli Obiettivi aziendali prefissati. In tale Relazione sono, tra l'altro, specificati gli elementi di Pianificazione dell'Organico dei Docenti, unitamente alla consistenza e ai profili delle assunzioni programmate.

2. Con riferimento ai Rapporti di Lavoro Dipendente a Tempo Determinato, il Reclutamento e l'eventuale Assunzione del Personale Docente, anche di quello a Tempo Parziale, può essere effettuato attraverso una delle seguenti Procedure, tra di loro alternative:

- a) pubblicazione sul Sito *Web* Istituzionale di APF Valtellina, nonché nelle Bacheche delle Sedi di Sondrio e Sondalo dell'Azienda, di specifici Avvisi di Selezione Pubblica per la costituzione di Graduatorie di Merito di Soggetti idonei all'eventuale assunzione, a Tempo Determinato, per i profili professionali necessari;
- b) reclutamento del Personale Docente attingendo direttamente dall'Elenco costituito da Soggetti che abbiano presentato la propria Candidatura su "Avvisi di Interpello", pubblicati sul Sito *Web* Istituzionale di APF Valtellina (O.M. 88/2024) per l'Anno Formativo in essere;
- c) reclutamento, tramite specifico Avviso Pubblico, di Docenti, Collaboratori e Consulenti, come esplicitato al comma 3 del presente articolo. Tale modalità può essere utilizzata anche per l'inserimento, a Tempo Determinato, di profili specifici e/o urgenti;
- d) qualora nessuna procedura consenta il Reclutamento del Personale Docente necessario, si potranno utilizzare Graduatorie Concorsuali Pubbliche in corso di validità per profili professionali analoghi a quelli ricercati.

3. Per quanto riguarda il Reclutamento di cui alla lett. c), comma 2, del presente articolo, quando non si tratti di Profili di elevata professionalità (Es.: Consulenze Legali), APF Valtellina può procedere mediante uno specifico Avviso Pubblico, valido per il solo Anno Formativo in corso. Tale Avviso, oltre a indicare i Profili professionali di interesse, definisce i Requisiti Generali e Specifici che i Candidati devono possedere, le Modalità e i Termini di presentazione della Domanda di Candidatura, la Documentazione richiesta e le Modalità di Selezione. Tramite tale Avviso, APF Valtellina costituisce un "Elenco di Soggetti Esterni", idonei e qualificati, cui attingere per il conferimento degli Incarichi necessari allo svolgimento delle proprie Attività Istituzionali nell'Ambito della Formazione Professionale e anche per quelli connessi a Progetti e/o Servizi.

4. APF Valtellina si riserva la facoltà di verificare, prima della pubblicazione degli Avvisi di Selezione Pubblica di cui al comma 2 del presente articolo, la presenza, nel proprio Organico, di Personale assunto a Tempo Determinato, in possesso dei Requisiti per l'eventuale Stabilizzazione, nel rispetto della normativa civilistica e contrattuale vigente al momento. In tal caso, il Reclutamento delle Risorse Umane necessarie non sarà oggetto di alcun Avviso di Selezione Pubblica, in quanto le stesse, già potenzialmente in Organico, potranno essere utilizzate, qualora disponibili, garantendo, in tal modo, anche la continuità didattica.

5. I Requisiti Minimi Generali e Specifici, richiesti ai Candidati, per l'accesso alla Selezione, indipendentemente dalla tipologia di Procedura utilizzata da APF Valtellina per il Reclutamento del Personale Docente, sono i medesimi e trovano dettagliata esplicitazione nel successivo articolo 5.

ART. 5 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO

1. Possono accedere alla Selezione, indipendentemente dalla Modalità di Reclutamento del Personale Docente adottata da APF Valtellina, i soggetti che possiedono i seguenti Requisiti Minimi Generali:

- a) possesso dei Titoli e della comprovata Esperienza professionale, correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- b) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, si dovrà dichiarare di avere un'adequata conoscenza della Lingua italiana, di godere dei Diritti civili e politici degli Stati di appartenenza e di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della

Repubblica. Si dovrà, altresì, specificare se il Titolo di Studio, qualora conseguito all'Estero, sia stato riconosciuto equipollente al Titolo di Studio italiano;

c) godimento dei Diritti politici e civili;

d) inesistenza di Condanne penali definitive o di stato di interdizione o di Provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e, comunque, incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

e) non essere stati interdetti o destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;

f) non avere svolto alcun tipo di incarico professionale e non avere intrapreso alcuna attività economica per conto di Pubbliche Amministrazioni coinvolte in rapporti contrattuali, in Procedimenti amministrativi o giudiziari, comportanti vantaggi per APF Valtellina, negli ultimi 12 mesi, in osservanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;

g) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a Selezione;

h) consenso, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), sull'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali;

i) ulteriori Requisiti Minimi previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

2. APF Valtellina è Ente Accreditato dalla Regione Lombardia per i Servizi di Formazione Professionale e per i Servizi al Lavoro, accreditamento che prevede, tra l'altro, in relazione a ciascuna figura da reclutare, il possesso dei Requisiti Minimi Specifici, tra di loro alternativi, di cui al Decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022 della Regione Lombardia - Sezione A -, in attuazione della D.G.R. 18 luglio 2022, n. 6696.

3. La partecipazione al Reclutamento comporta la esplicita e incondizionata accettazione delle norme di cui al presente Regolamento e di quelle relative ai Codici e ai Regolamenti vigenti presso APF Valtellina, nonché l'accettazione allo svolgimento delle Ore di Docenza assegnate sia presso la Sede di Sondrio che presso la Sede di Sondalo dell'Azienda.

4. I Requisiti prescritti, siano essi Generali o Specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della Domanda di Candidatura, nonché al momento dell'eventuale Assunzione.

5. Il difetto dei Requisiti prescritti nell'Avviso di Selezione comporta, da parte di APF Valtellina, il diniego alla sottoscrizione del Contratto di Lavoro Individuale.

6. Indipendentemente dai documenti presentati, APF Valtellina si riserva la facoltà di accertare il possesso di tutti i Requisiti Minimi richiesti, siano essi Generali o Specifici.

ART. 6 PUNTEGGI ATTRIBUITI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO IN CASO DI RECLUTAMENTO MEDIANTE AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA.

La Commissione di Valutazione attribuirà un massimo di 100 Punti, così suddivisi, definiti, di volta in volta, in relazione alla tipologia di Incarico di Docenza da conferire:

a) punti ____/100 per il Titolo di Studio posseduto;

b) punti ____/100 per l'Esperienza Professionale maturata;

c) punti ____/100 per il Colloquio.

La Commissione di Valutazione attribuirà, a ciascun Candidato, tali Punti sulla base dei Criteri di Valutazione di cui agli articoli seguenti.

ART. 7 TIPOLOGIE DI TITOLI E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I Titoli in base ai quali è effettuata la selezione sono i seguenti:

- Titoli di Studio, fino a un massimo di ____ Punti per le Discipline Teoriche e di ____ Punti per le Discipline Tecnico-Professionali;
- Titoli di Esperienza Professionale, fino a un massimo di ____ Punti per le Discipline Teoriche e per le Discipline Tecnico-Professionali.

ART. 8 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

I Punti disponibili per i Titoli di Studio sono attribuiti in funzione del Profilo Professionale come segue:

a) DOCENTE DISCIPLINE TEORICHE

Massimo ____ Punti:

Abilitazione Insegnamento Scuola Secondaria Superiore	____	Max ____ Punti
Laurea Magistrale o Specialistica	____	Max ____ Punti
Laurea Triennale ed Esperienza Lavorativa Biennale nel Sistema di Istruzione o in quello di Istruzione e Formazione Professionale	____	Max ____ Punti
Idoneità Insegnamento V° Anno	____	Max ____ Punti

b) DOCENTE DISCIPLINE TECNICO-PROFESSIONALI

Massimo ____ Punti

Diploma di I.T.S., di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 o di cui alla Legge n. 99/2022, attinente all'Area Formativa, ed Esperienza Lavorativa Triennale nel Sistema dell'Istruzione o in quello dell'Istruzione e Formazione Professionale, attinente all'Area Formativa	____	Max ____ Punti
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o Diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed Esperienza Quinquennale nel Sistema dell'Istruzione o in quello dell'Istruzione e Formazione Professionale, attinenti all'Area Formativa	____	Max ____ Punti
Almeno cinque anni di Esperienza Lavorativa in Area Professionale attinente e/o di Insegnamento in Area Formativa attinente con il Sistema dell'Istruzione o con quello dell'Istruzione e Formazione Professionale.	____	Max ____ Punti

ART. 9 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE

1. Per quanto concerne i Titoli di Esperienza Professionale, sono attribuiti un massimo di ____ Punti sia che si tratti della Selezione per Docenti di Discipline Teoriche sia che si tratti di quella per Docenti di Discipline Tecnico-Professionali.

2. Costituirà punteggio l'Esperienza Lavorativa di Insegnamento in Area Disciplinare attinente nel Sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore o in quello dell'Istruzione e Formazione Professionale, esplicitata nell'apposito Modello "Dichiarazione Periodi di Insegnamento", allegato alla Domanda di Candidatura. (Riconoscimento di 1 punto per ogni mese effettivo di Servizio in Area disciplinare attinente nel Sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale e 0,5 punti per ogni mese effettivo di servizio in Area disciplinare attinente nel Sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore. Il periodo di un mese si matura a partire dal 16° giorno).

3. I Servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del relativo Punteggio.

4. Ai fini dell'attribuzione del Punteggio, i Servizi prestati nello stesso periodo per soggetti diversi verranno valutati una sola volta.

5. Nessuna valutazione sarà attribuita ai Servizi prestati in ambiti differenti rispetto a quelli previsti dal singolo Avviso per ogni Figura Professionale.

6. Qualora non sia possibile identificare con chiarezza le Mansioni o la natura del Servizio, non viene attribuito alcun Punteggio.

7. La Valutazione relativa all'Esperienza Professionale maturata è solo quella oltre i ____ anni, in quanto ____ anni sono Requisito Minimo Specifico per la partecipazione alla Selezione.

ART. 10 VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Per quanto concerne il Colloquio, questo si intende superato con un punteggio pari o superiore a 21/30 sia che si tratti della Selezione per Docenti di Discipline Teoriche sia che si tratti di quella per Docenti di Discipline Teorico-Professionali. Il Colloquio verterà, oltre che sulla valutazione delle conoscenze e delle capacità didattiche del Candidato, compreso l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche su una esposizione, da parte dello stesso Candidato, della propria esperienza professionale svolta in relazione alla Disciplina per la quale APF Valtellina ha indetto l'Avviso Pubblico di Selezione, nonché sulla presentazione/analisi di situazioni concrete, verificabili nel contesto didattico. Il Colloquio si intende superato con punteggio pari o superiore a 21/30.

ART. 11 COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA IN CASO DI RECLUTAMENTO MEDIANTE "AVVISI DI INTERPELLO" O COSTITUZIONE DELL' "ELENCO DI SOGGETTI ESTERNI".

Nel caso in cui APF Valtellina utilizzi lo strumento selettivo dell'"Avviso di Interpello", di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), o quello della costituzione di un "Elenco di Soggetti Esterni", di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) e art. 4, comma 3, la Commissione di Valutazione, ai fini della compilazione dei relativi Elenchi di Candidati, idonei e qualificati, ammessi al Colloquio, si limiterà a verificare il possesso dei Requisiti Minimi Generali e di quelli Minimi Particolari, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente Regolamento. Pertanto, il Titolo di Studio posseduto dal Candidato sarà considerato solo per il rispetto di quanto è richiesto ad APF Valtellina da parte della Regione Lombardia, in termini di Accreditamento. Il Colloquio verterà, oltre che sulla valutazione delle conoscenze e delle capacità didattiche del Candidato, compreso l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche su una esposizione, da parte dello stesso Candidato, della propria esperienza professionale svolta in relazione alla Disciplina per

la quale APF Valtellina ha indetto l'Avviso di Interpello e/o di costituzione di un "Elenco di Soggetti Esterni", nonché sulla presentazione/analisi di situazioni concrete, verificabili nel contesto didattico. Il Colloquio si intende superato con punteggio par o superiore a 21/30.

ART. 12 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Alle Domande di partecipazione al Reclutamento del Personale Docente, indipendentemente dalla procedura utilizzata da APF Valtellina, dovranno essere allegati:

- Domanda di Candidatura, da sottoscrivere con firma non autenticata, e Dichiarazione Periodi di Insegnamento nel Sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore e/o in quello dell'Istruzione e Formazione Professionale, da sottoscrivere con firma non autenticata, ove richiesta;
- copia del Documento di Identità, in corso di validità, e copia del Codice Fiscale;
- *Curriculum Vitae*, in formato Europeo, firmato in originale e datato, che dettagli le competenze possedute e le esperienze maturate, recante la seguente dicitura, in calce: *"Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che quanto sopra esposto corrisponde a verità e autorizza, ai sensi del D.Lgs. n.196 /2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei propri dati personali."*, il tutto a pena di esclusione;
- Informativa, sottoscritta per ricevuta, ai sensi del REG. UE n. 2016/679 (GDPR), sull'Utilizzo e il Trattamento dei Dati Personali.

Tali Domande saranno esaminate dalla Commissione di Valutazione, di cui al successivo articolo 13 del Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, APF Valtellina si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità di quanto dichiarato dal Candidato nella Domanda di Candidatura e nel *Curriculum Vitae*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle suddette Dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Agli effetti dell'osservanza dei termini stabiliti per la presentazione delle Domande di Candidatura, fa fede la data del Timbro postale della località di partenza. In caso di spedizione mediante Posta Elettronica Certificata farà fede l'indicazione contenuta nel messaggio relativa alla data e ora di invio del Server di partenza.

4. Possono essere suscettibili di regolarizzazione, ai fini della loro ammissibilità, mere imperfezioni formali della Domanda ovvero omissioni della stessa che non ne comportino la modifica del contenuto sostanziale.

5. Non sono suscettibili di regolarizzazione e comportano, quindi, l'esclusione:

- a) l'omessa sottoscrizione della Domanda di Candidatura;
- b) l'omessa sottoscrizione del *Curriculum Vitae*, nonché l'assenza della dicitura di cui al comma 1 dell'articolo 12.

6. L'eventuale richiesta di regolarizzazione sarà comunicata agli interessati, da parte di APF Valtellina, con le modalità ritenute opportune e i destinatari dovranno ottemperarvi, pena l'esclusione, entro il termine e con le modalità previste nella comunicazione.

7. Per i Candidati ammessi al Reclutamento di Personale, la comunicazione potrà avvenire con modalità diverse.

ART. 13 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Il Direttore di APF Valtellina, sentito anche il Consiglio d'Amministrazione, nomina la Commissione di Valutazione, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle

Domande di Candidatura. La Presidenza della Commissione di Valutazione spetta, come previsto dal vigente Statuto dell'Azienda, al Direttore stesso. Inoltre, egli deve provvedere, tempestivamente, all'eventuale sostituzione dei Componenti della Commissione di Valutazione in caso di perdurante impedimento da parte degli stessi all'assolvimento dell'attività e/o di rilevata Incompatibilità o Conflitto di Interessi. La Commissione, all'atto dell'insediamento, verifica l'assenza di cause ostative all'espletamento dell'Incarico da parte dei Componenti nominati, ai sensi dell'art. 51 C.p.c., e dell'art. 35, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Commissione di Valutazione è composta da almeno tre Membri, di cui uno con funzioni di Presidente e, comunque, il totale di essi deve sempre essere in numero dispari. I Membri sono persone di comprovata esperienza nelle materie attinenti alla posizione lavorativa oggetto del Reclutamento e possono essere scelti tra Personale interno ad APF Valtellina e/o avvalendosi, di volta in volta, di Docenti e Professionisti esterni qualificati. I Membri interni dovranno rivestire un Inquadramento Contrattuale almeno pari rispetto a quella propria del profilo da reclutare.

3. Assiste la Commissione di Valutazione un Segretario, nominato contestualmente alla stessa, individuato tra i Dipendenti amministrativi di APF Valtellina e, comunque, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al vigente, tempo per tempo, CCNL - Funzioni Locali. Il medesimo non ha Diritto al Voto.

4. La Commissione di Valutazione, a pena di nullità, opera con la presenza costante di tutti i suoi Membri in ogni fase della Procedura selettiva.

5. Le Sedute della Commissione di Valutazione nella fase di analisi delle Domande di Candidatura sono segrete.

6. Di tutte le operazioni inerenti alla Selezione e delle decisioni prese dalla Commissione di Valutazione si redige, a cura del Segretario e per ciascuna Seduta, un Verbale, che viene sottoscritto, su ogni facciata, da tutti i Membri della stessa e dal Segretario.

ART. 14 FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

1. Una volta assegnati i Punteggi in relazione alla Metodologia di Reclutamento adottata, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, ove necessario, la Commissione di Valutazione formula, la Graduatoria di Merito Provvisoria e, dopo l'effettuazione del Colloquio, la stessa redige la Graduatoria di Merito Finale, che sarà stilata secondo l'Ordine Decrescente del Punteggio complessivo conseguito da ciascun Candidato. In caso di parità di punteggio, è data precedenza al Candidato uomo o donna più giovane di età (art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998).
2. La Graduatoria di Merito Finale è approvata dal Direttore ed è pubblicata sul Sito *Web* Istituzionale di APF Valtellina, nelle Bacheche delle Sedi di Sondrio e Sondalo dell'Azienda per 8 giorni consecutivi e sul Sito *Web* Istituzionale dell'Azienda. Dalla Data di Pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. Tale Graduatoria, di norma, ha validità per un Anno Formativo o solare, salvo non diversamente previsto nell'Avviso di Selezione.
3. L'approvazione della Graduatoria di Merito Finale non obbliga in alcun modo APF Valtellina all'assunzione e al conferimento di Incarichi agli idonei a qualunque titolo, in quanto tale assunzione è subordinata ai fabbisogni aziendali.
4. APF Valtellina, quindi, secondo i propri fabbisogni e tempi, provvede a formulare la proposta di assunzione, partendo dal Candidato al primo posto della citata Graduatoria e, in caso di rinuncia scritta o inviata tramite E-Mail da parte dello stesso, successivamente e via via al Candidato al posto seguente.
5. In caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore del concorrente vincitore, APF Valtellina può procedere a chiamare altro Candidato idoneo,

seguendo l'ordine di merito risultante dalla Procedura selettiva. Gli Elenchi delle Selezioni potranno essere utilizzati per il Reclutamento di Personale Docente con caratteristiche professionali omogenee per tutto il periodo di validità degli stessi.

ART. 15 CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE

1. APF Valtellina, provvederà, solo sulla base delle oggettive esigenze di Personale Docente, di volta in volta definite e tenuto conto della presenza della relativa copertura finanziaria della spesa, a proporre l'assunzione ai Candidati Idonei, a Tempo Determinato, applicando quanto previsto dal vigente, tempo per tempo, CCNL - Funzioni Locali e, considerata la natura di Ente Accreditato, rispettando le norme relative agli Incarichi di Docenza in ambito di "Formazione Professionale", emanate dalla Regione Lombardia (CCNL per la Formazione Professionale).

2. APF Valtellina si riserva, altresì, la facoltà dell'eventuale Reclutamento anche con Contratto di Lavoro Autonomo, per incarichi *ad personam*, sempre a Tempo Determinato, affidati a titolari di Partita I.V.A. o altre tipologie di Contratti stipulabili a norma di legge, che abbiano presentato Domanda di Candidatura e siano presenti, in quanto ritenuti idonei, nella Graduatoria di Merito Finale approvata dalla Commissione di Valutazione, nell'"Elenco di Soggetti Esterni" o nell'Elenco relativo agli "Avvisi di Interpello".

3. Con comunicazione del Direttore viene notificata al Candidato la data nella quale lo stesso dovrà presentarsi per la stipula formale del Contratto di Lavoro Individuale e l'Assunzione in servizio.

4. La stipula del Contratto di Lavoro Individuale è subordinata all'accertamento da parte di APF Valtellina del possesso dei Requisiti previsti dall'Avviso di Selezione per la copertura del posto. A tale scopo, il Candidato ritenuto idoneo dovrà presentare, in originale, il Titolo di Studio conseguito; mentre APF Valtellina, per contro, procederà a richiedere alle Autorità competenti il rilascio del Certificato Penale del Casellario Giudiziale, di cui all'art. 25-*bis* del D.P.R. 14 novembre 2003, n. 313. L'idoneità fisica all'impiego verrà accertata facendo sottoporre il Candidato a visita medica da parte del Medico competente di APF Valtellina.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutte le Procedure disciplinate nel presente Regolamento sono espletate in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, e dal Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), in tema di tutela dei soggetti interessati al trattamento dei loro Dati Personali.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta adozione, con propria Delibera, da parte del Consiglio d'Amministrazione ed è pubblicato sul Sito *Web* Istituzionale dell'Azienda, nell'apposita Sezione, di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni.